

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 4 luglio 2011 - n. 6125

Modalità di assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro per l'anno scolastico 2010/2011 - Art 7 ter l.r. 6 agosto 2007 n. 19

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA EDUCATIVO E ISTRUZIONE

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», e successive modificazione e integrazioni, la quale prevede quali principi qualificanti la centralità della persona e la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a sostegno economico delle famiglie, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la parità dei soggetti che erogano i servizi;

Visto, in particolare, l'art. 7 ter della l.r. 19/2007, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Richiamata la d.c.r. VIII/880 del 30 luglio 2009 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per il triennio 2010/2012 per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome, in attuazione dell'art. 7-ter della l.r. 19/2007;

Richiamata altresì la d.c.r. 19 aprile 2011 n. IX 183/2011 con la quale il Consiglio regionale ha approvato una specifica mozione che impegna in particolare la Giunta regionale a rifinanziare gli interventi a favore delle scuole dell'infanzia autonome di cui all'art. 7-ter l.r. 19/2007, valorizzandone la funzione sociale per la realizzazione di un autentico pluralismo educativo nel territorio lombardo;

Atteso che la Giunta Regionale, coerentemente alla citata mozione consiliare n. 183/2011, con deliberazione n. IX/1908 del 29 giugno 2011 recante «Proposta di progetto di legge «Assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», ha previsto uno specifico stanziamento pari a € 8.624.160,00 a valere sull'UPB 2.1.1.2.406 capitolo 4390 del bilancio 2011 per sostenere le spese di gestione delle scuole dell'infanzia autonome;

Rilevata l'esigenza per l'anno scolastico 2010/2011, in coerenza ai principi di sussidiarietà definiti della l.r 19/2007 e alle determinazioni di cui alla citata d.c.r. 183/2011, di valorizzare e sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, stante in particolare:

- il rilevante numero dei bambini frequentanti scuole dell'infanzia autonome nel territorio lombardo;
- la presenza in numerosi comuni lombardi di un'offerta di istruzione garantita unicamente da scuole dell'infanzia autonome;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modalità operative per la richiesta dei suddetti contributi, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui si prevede, in particolare, che:

- i contributi regionali per l'anno scolastico 2010/2011 vengono definiti per ciascuna sede scolastica in relazione al numero di sezioni, con possibilità di adeguamento (positivo o negativo) proporzionale, in riferimento al rapporto tra domande pervenute e disponibilità di bilancio regionale;
- le richieste di accesso al contributo vengono trasmesse unicamente in via telematica attraverso il sito web <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>;

Ritenuto necessario procedere con tempestività all'approvazione delle predette modalità operative in considerazione della prossima chiusura dell'anno scolastico 2010/2011 a cui si riferiscono i relativi contributi;

Ritenuto, inoltre, di rinviare a successivi provvedimenti, l'impegno di spesa e la conseguente liquidazione subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio Regionale progetto di legge «Assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Stabilito che l'erogazione dei contributi verrà effettuata entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande;

Viste:

- la legge regionale 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare per l'anno scolastico 2010/2011, ai sensi della d.c.r. VIII/880 del 30 luglio 2009, art. 7 ter, l.r. 19/2007, richiamata in premessa, le modalità operative per la richiesta dei contributi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto in cui si prevede, in particolare, che:

- i contributi regionali per l'anno scolastico 2010/2011 vengono definiti per ciascuna sede scolastica in relazione al numero di sezioni, con possibilità di adeguamento (positivo o negativo) proporzionale, in riferimento al rapporto tra domande pervenute e disponibilità di bilancio regionale;
- le richieste di accesso al contributo vengano trasmesse unicamente in via telematica attraverso il sito web <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>;

2. di dare atto che la d.g.r. IX/1908 del 29 giugno 2011 avente ad oggetto: «Proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» ha previsto uno specifico stanziamento pari a € 8.624.160,00 a valere sull'UPB 2.1.1.2.406 capitolo 4390 del Bilancio per concorrere alle spese di gestione delle scuole dell'infanzia autonome;

3. di rinviare a successivi decreti l'impegno e la conseguente liquidazione dei citati contributi subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale del progetto di legge di cui al punto 2;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>;

Il dirigente della struttura
sistema educativo e istruzione
Paolo Formigoni

— • —

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI E NON COMUNALI SENZA FINI DI LUCRO,
PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

1. Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti delle scuole infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro.
- 2 I criteri di assegnazione dei contributi sono fissati dalla DCR 30 luglio 2009 n. VIII/880 per il triennio 2010/2012.
- 3 La procedura relativa alla compilazione, invio e gestione della domanda per i contributi per le scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro, per l'anno scolastico 2010/2011, è esclusivamente on-line ed è disponibile, in formato elettronico, sul sito <http://www.istruzione.regione.lombardia.it> a partire **dalle ore 12.00 di martedì 05 luglio 2011 e fino alle ore 12.00 di venerdì 29 luglio 2011**.
- 4 Tutte le domande devono essere compilate on-line, **entro il termine delle ore 12.00 di venerdì 29 luglio 2011**, momento a partire dal quale non sarà più possibile accedere al sistema.
- 5 Sul sito <http://www.istruzione.regione.lombardia.it> è altresì disponibile il manuale operativo di istruzioni per la compilazione on line della domanda, nel rispetto delle modalità previste per l'assegnazione dei contributi.
- 6 La domanda per l'assegnazione del contributo è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dalla D.C.R. VIII/880/2009.
- 7 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda. Le scuole richiedenti sono tenute a conservare per 5 anni, presso i propri archivi, la copia cartacea della domanda debitamente firmata. In caso di dichiarazione mendace, in aggiunta alla revoca del contributo, il beneficiario non potrà inoltrare richiesta per l'anno scolastico successivo.
- 8 Al termine dell'istruttoria ad ogni richiedente verrà comunicato l'esito della medesima e l'entità del contributo, se assegnato; le erogazioni avverranno attraverso il mezzo di pagamento indicato nella domanda.